



## DIVIETO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE PER MEZZO DI DENARO CONTANTE A FAR DATA DAL 1° LUGLIO 2018:

Secondo le disposizioni della Legge di Bilancio 2018, a far data dal 01 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro istaurato, escluso il lavoro domestico.

Le nuove disposizioni obbligano i datori di lavoro o committenti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- **bonifico** sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- **strumenti di pagamento elettronico** (dovrebbe trattarsi di tutte le forme che utilizzano sistemi informatici);
- **emissione di un assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

Si tratta di un obbligo che prescinde da qualsivoglia soglia di riferimento e che punta a reprimere comportamenti elusivi da parte dei datori di lavoro. Il divieto di utilizzare i contanti ha effetto anche in caso di frazionamento della retribuzione in importi per frazione di mese (acconti).

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Ne deriva che la prova del pagamento dovrà essere fornita con altri mezzi (copia del bonifico e altre modalità tracciabili).

In caso di violazione dell'obbligo si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Distinti saluti.  
Biella, 30 maggio 2018



Via Botalla 3 - 13900 Biella  
Tel 0158407370 - 0158407306 Fax